



**RUOLO, COMPITI E OPPORTUNITA’
DEL TERZO SETTORE
DOPO LA LEGGE REGIONALE
n. 3/2008**

Ardemia Oriani

Milano, 23 luglio 2008

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE

- **PIANO SOCIO SANITARIO 2007-2009**
- **L.R. 14 FEBBRAIO 2008 , N. 1**
***TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI
VOLONTARIATO, COOPERAZIONE SOCIALE, ASSOCIAZIONISMO
E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO***
- **L.R. 12 MARZO 2008 , N. 3**
***GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA
PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO***
- **15 MAGGIO 2008**
STATUTO D'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA

- Viene identificato il **Terzo settore** non più solo come soggetto di protezione, ma anche **come soggetto di promozione, con capacità progettuale ed imprenditoriale**, valorizzandone la partecipazione in momenti di progettazione e verifica dei risultati conseguiti nel sistema di welfare sussidiario.
- Questa trasformazione di ruolo pone, all'interno del **welfare della sussidiarietà** due questioni:

il funzionamento autonomo del sistema della sussidiarietà,

il cambiamento di ruolo da parte dell'ente pubblico.

- Con il **Testo Unico** la regione ha tentato di mettere ordine in quella realtà rappresentata da un insieme composito, anche sotto il profilo della natura giuridica, di enti e organismi che non hanno fine di lucro, riunendo tutte le disposizioni di legge regionali in materia di **Terzo settore** riguardanti le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso e le associazioni familiari.
- Un testo unico però non è altro che la compilazione di provvedimenti già assunti sulla stessa materia.
- **Concretamente non c'è stata alcuna innovazione rispetto alle tematiche del Terzo Settore**

NUOVO STATUTO D'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA



art. 3 (Sussidiarietà)

- La Regione riconosce e promuove il ruolo delle **autonomie locali e funzionali** e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà.
- La Regione, in attuazione del principio di **sussidiarietà orizzontale**, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, **delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni** e degli enti civili e religiosi, **garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici**, con le modalità stabilite dalla legge regionale.
- La Regione pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con le **autonomie funzionali e sociali**.

art. 5 (Autonomie funzionali e sociali)

- **La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate** intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio.

La Regione riconosce e garantisce le **autonomie sociali** come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale.

3 PROGETTI DI LEGGE

GIUNTA

- “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
presentato il 2.2.2007

ULIVO – PARTITO DEMOCRATICO

- “Disciplina del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari alla persona e alla comunità”
presentato il 29.3.2007

RIFONDAZIONE COMUNISTA - VERDI

- “Legge quadro per un sistema integrato di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale delle donne e degli uomini in Lombardia”
presentato il 23.4.2007

I SOGGETTI : IL TERZO SETTORE



LEGGE 3/2008

Nel quadro dei principi della presente legge e secondo il **principio di sussidiarietà**, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie :

i comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le ASL, le ASP e gli altri soggetti di diritto pubblico;

le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà;

i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;

gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e sociosanitario.

PROGETTO LEGGE PD

Alla progettazione, programmazione e realizzazione delle reti d'offerta sociale e sociosanitaria concorrono, ognuno con le proprie competenze e responsabilità, **tutti quei soggetti con profilo giuridico di natura pubblicistica e privatistica, in particolare quando assolvono una funzione di servizio di pubblico interesse;**

i comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le ASL, le ASP e gli altri soggetti di diritto pubblico;

gli organismi non profit afferenti al Terzo settore, ovvero le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni e le associazioni di solidarietà familiare;

le organizzazioni sindacali; le associazioni di tutela degli utenti;

le persone fisiche, le famiglie, i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà;

gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario individuati e disciplinati dalle leggi nazionali e dalle leggi regionali;

gli istituti di patronato e di assistenza sociale; gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese.

L.R. 3/2008 - ART. 11 - COMPETENZE DELLA REGIONE

- La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, delle aziende sanitarie e dei **soggetti del terzo settore ...**
- promuove la **programmazione partecipata** a livello comunale dei soggetti di cui all'articolo 3, la costituzione di forme di gestione associata e la promozione di **azioni a sostegno e qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;**
- promuove la costituzione di **osservatori, in collaborazione con le province, i comuni, le ASL e i soggetti del terzo settore;**

- I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un **accordo di programma** con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia.
- **Gli organismi rappresentativi del terzo settore**, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.

- La Regione promuove forme di **collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati**, in particolare **appartenenti al terzo settore**, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali.
- La Giunta regionale detta le linee guida per l'attivazione delle collaborazioni da parte delle ASL e delle ASP, con particolare riferimento al ricorso a forme di **affidamento di servizi a soggetti del terzo settore**.
- La Giunta regionale promuove la **sperimentazione di nuovi modelli gestionali e di unità d'offerta innovative**, comportanti forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati.

L.R. 3/2008 ART. 25 - FONDO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI

- **La Regione sostiene la realizzazione di investimenti per le unità d'offerta sociali e sociosanitarie attraverso le disponibilità del fondo regionale per gli investimenti costituito da:**
 - a)risorse statali;
 - b)risorse regionali;
 - c)risorse di altri soggetti
- **Le disponibilità del fondo regionale per gli investimenti sono assegnate a soggetti pubblici e del **terzo settore** con l'obiettivo di riequilibrare gli interventi ed i servizi sul territorio regionale, di adeguare a standard le unità d'offerta sociali e socio sanitarie ...**

L.R. 3/2008 – PRIMI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI



- **CIRCOLARE NR. 9** - Costituzione dell'Ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi.
- **CIRCOLARE NR. 8** - Seconda circolare applicativa della l.r. n. 3/2008
- **DELIBERA N. 7438** - Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 2
- **DELIBERA N. 7437** Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 2
- **DELIBERA N. 7433** - Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale "servizio di formazione all'autonomia per le persone disabili".
- **CIRCOLARE NR. 7** - Indicazioni organizzative relative alla Direzione Sociale
- **CIRCOLARE NR. 5** - indicazioni sui provvedimenti da adottare
- **PAR 118** - rete dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario . **istituzione del tavolo di consultazione dei soggetti del terzo settore** (articolo 11, c.1 lett. m) l.r. 3/2008
- **PAR 119** - rete dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario . **istituzione degli organismi di consultazione degli enti locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle organizzazioni sindacali** (articolo 11, c.1 lett. m)